

Così l'annullamento dei carichi al di sotto dei mille €

06901

06901

Stralcio su misura

Conta la natura dell'ente creditore

DI ANDREA BONGI
E GIULIANO MANDOLESI

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro con distinguo. La natura dell'ente creditore modifica, anche di molto, sia la possibilità di accesso al saldo e stralcio sia l'entità della definizione. Il distinguo previsto dalla legge di bilancio 2023 riguarda, nello specifico, gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Com'è noto dal 1° gennaio scorso è attivo l'effetto del saldo e stralcio: possono considerarsi automaticamente annullati i carichi di importo residuo entro i 1000 euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 da parte delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Sempre dal 1° gennaio 2023 e fino al prossimo 31 marzo, la data in cui avverrà l'effettiva cancellazione dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, è inoltre sospesa la riscossione per i debiti potenzialmente nel perimetro della sanatoria ed eventuali pagamenti effettuati su carichi annullabili (anche di rate di carichi oggetto di dilazione) non verranno restituiti ai contribuenti ma saranno definitivamente acquisiti dal fisco. Se per i carichi affidati al riscossore da amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali è tutto normativamente definito, resta però tutto da definire l'ambito applicativo sui tributi locali e sulle multe stradali. Per questa tipologia di debiti infatti, oltre ad una scontistica ridotta al fine di lasciare dovuto il tributo e l'importo della violazione in caso di in-

frazioni stradali, l'adesione al saldo e stralcio resta a scelta dei creditori enti locali che possono decidere non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative. Tale scelta dovrà essere resa nota dagli enti creditori che dovranno adottare e pubblicare sui propri siti internet entro il 31 gennaio prossimo uno specifico provvedimento che dovrà inoltre essere comunicato anche all'agente della riscossione sempre entro la fine del corrente mese.

Il saldo e stralcio dei tributi locali. Oltre alle multe stradali, potenzialmente interessati dalla sanatoria sono carichi derivanti dall'omesso versamento di Imu, Tari, Tosap, canone unico patrimoniale, imposta di pubblicità ed imposta di soggiorno (ovviamente affidati al riscossore dal 2000 al 2015 e di importo residuo di 1000 euro).

Per quanto riguarda le violazioni del codice della strada, come indicato all'articolo 1 comma 228 della manovra 2023, lo stralcio è limitato solo agli interessi ed alla maggiorazione di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 che scatta in caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta generando un incremento del dovuto pari al 10% per ogni semestre a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. Per i tributi locali invece (si veda *ItaliaOggi* del 5 e del 10/1/2023), come disposto al comma 227 dell'articolo in commento, l'annullamento automatico su opzione opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di

mora di cui all'articolo 30, comma 1, del dpr 29 settembre 1973, n. 602, restando quindi integralmente da pagare il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

E' da segnalare che, come indicato al comma 230 sempre dell'articolo 1, dal 1 gennaio 2023 (la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) e fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione anche per i carichi di competenza degli enti locali. Come indicato al comma 227 anche per i tributi locali per la quantificazione dei "1000 euro", il limite stabilito per fruire dell'agevolazione in commento, si deve considerare il debito residuo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La cancellazione "generale". Per quanto riguarda i carichi affidati al riscossore dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali la cancellazione non è su base volontaria e riguarda anche i debiti compresi nelle precedenti definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Per i debiti under 1000 compresi in piani di dilazione in essere della rottamazione ter, con tutta probabilità, sarà possibile effettuare il ricalcolo dei piani come già accaduto per la cancellazione delle cartelle sotto i 5000 euro disposta nella scorsa annualità (sensi dell'art. 4 co. 4-9, del dl 41/2021).

© Riproduzione riservata



Cosa si azzera, cosa si paga

06901

06901

| Oggetto | Periodo affidamento | Cosa si annulla | Come si paga |
|--|-----------------------|---|--|
| Tributi locali fino a 1.000 € (Imu, Tari, Tosap, Imposta pubblicità, tassa soggiorno, etc.) | 1/1/2000 – 31/12/2015 | Interessi ritardata iscrizione a ruolo; interessi di mora; sanzioni | Capitale; spese procedure esecutive e di notifica; |
| Sanzioni e violazioni codice della strada (multe) fino a 1.000 € | 1/1/2000 - 31/12/2015 | Interessi comunque denominati | Capitale; spese procedure esecutive e di notifica; |
| Imposte dirette (Irpef, Ires, Irap), indirette (Iva, registro, bollo) e contributi previdenziali fino a 1.000 euro | 1/1/2000 - 31/12/2015 | Cancellazione totale | Non si paga nulla |
| Importi liquidati dalle camere di commercio fino a 1.000 euro | 1/1/2000 - 31/12/2015 | Cancellazione totale | Non si paga nulla |